

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1848 del 07/04/2017
Oggetto	Adozione di provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.P.A. per l'impianto Centrale Val di Setta, destinato ad attività di produzione acqua potabile ed altri servizi, ubicato in Via Setta n.4, Comune di Sasso Marconi.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1915 del 07/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.P.A. per l'impianto Centrale Val di Setta, destinato ad attività di produzione acqua potabile ed altri servizi, ubicato in Via Setta n.4, Comune di Sasso Marconi.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) rilasciata ad HERA S.P.A. dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con determinazione SUAP 08/03 10/2015 del 24/12/2015 a seguito dell'adozione della stessa da parte della Città metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 5348/2015, Num. 2894/2015 P.G. n. 134160 del 19/11/2015, con scadenza di validità in data 23/12/2030, per variazioni dei titoli ambientali autorizzati in AUA conseguenti ad atto di cessione di ramo d'azienda da Hera SPA ad Heratech srl.;
2. Sostituisce gli Allegati A (scarico in fognatura), B (scarico in acque superficiali) e C (emissioni in atmosfera) al provvedimento AUA di cui al punto 1, con gli Allegati A (scarico in acque superficiali) e B (emissioni in atmosfera) al presente atto;
3. Subordina la validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al punto 1 al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA, C.F. e P.IVA 04245520376, con sede legale a Bologna (BO), in viale Berti Pichat n. 2/4 cap 40127, per l'impianto "Centrale Val di Setta" sito a Sasso Marconi (BO), in via Setta n.4 cap 40037, in seguito ad atto di conferimento di ramo d'azienda da Hera SPA ad Heratech srl ha presentato, nella persona di Roberto Barilli, in qualità di Istitore e Direttore Generale Operations di Hera S.p.a., al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 23/01/2017 al Prot.n. 1173 comunicazione di variazione non sostanziale e parziale voltura intestazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città metropolitana di Bologna con provvedimento IP n.5348/2015 n.2894 PG.n°134160 del 19/11/2015 rilasciato ad Hera Spa dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento SUAP 08/03 10/2015 del 24/12/2015 per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera;
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota Prot.n.1557 del 30/01/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/02/2017 al PGBO/2017/2340 confluita nella **Pratica SINADOC 5102/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la comunicazione di variazione congiunta presentata da Hera SPA ed Heratech srl;
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, vista la visura camerale relativa alla società Hera Spa e ritenuto necessario modificare ed integrare il provvedimento AUA, ha provveduto a redigere la proposta di adozione di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori**

⁴ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- 12.04.04.04 Modifica non sostanziale emissioni in atmosfera da impianti complessi con 10 o più punti di emissione pari a € 26,00;

Bologna, data di redazione 07/04/2017

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto "Centrale Val di Setta" HERA S.P.A. -
via Setta n°4 – Comune di Sasso Marconi

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue in acque superficiali
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 62955 del 09/04/2010 Fasc. 11.4.5/61/2008 come rinnovata ed aggiornata con atto PG n° 53235 del 01/04/2014 Fasc. 11.4.5/57/2013 che si allegano quale parte integrate e sostanziale del presente allegato A;

La validità dell'autorizzazione allo scarico sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

**Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e
del SUAP del Comune di Sasso Marconi:**

- Copia concessione del demanio regionale n°9485 del 28/09/2009 di modifica provvisoria e sperimentale delle concessioni generali per grandi derivazioni di acqua dal torrente Setta con scadenza 31/12/2034.
- Comunicazione variazioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città metropolitana di Bologna con provvedimento IP n.5348/2015 n.2894 PG.n°134160 del 19/11/2015 rilasciato ad Hera Spa dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento SUAP 08/03 10/2015 del 24/12/2015 per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera;
- Copia Verbale di Assemblea della soc.Heratech S.R.L. Rep.n.19738, raccolta n.12559 Reg.to a Imola il 16/12/2016 n.5043 Serie 1T.

Pratica Sinadoc n. 5102/2017

Documento redatto in data 07/04/2017

IP: 2049 ANNO: 2014
Data creazione: 01/04/2014 ora: 10:19

CLASSIFICAZIONE:

11 . 4 . 5 . 0 . 0 . 0 

**"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO,
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" - -
TUTELA DELLE ACQUE - - SCARICHI**

FASCICOLAZIONE:

N. 57 ANNO 2013 

APERTO IL: 04/04/2013

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI
IN CARICO A:

(915) AMBIENTE
(277) SETTORE AMBIENTE

Gestione Carpetta

Documento: **Det. Dirigenziale senza impegni di spesa**

Num: 914 Anno: 2014 PG: 53235 Del: 01/04/2014

Riservato

Tipologia Atto: Autorizzazioni

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006 ? parte terza alla società HERA S.p.A. per gli scarichi di acque reflue originati dallo stabilimento denominato 'Centrale

Settore: SETTORE AMBIENTE

Servizio: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Ufficio: U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Firmatario: STEFANO STAGNI

L'Operatore: SIRO ALBERTINI

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006
- Parte Terza alla società HERA S.p.A. per gli scarichi di acque reflue originati dallo stabilimento denominato “Centrale Acquedottistica di Val di Setta sito in comune di Sasso Marconi (BO) in via Setta n°4

II RESPONSABILE P.O.

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 62955 del 09/04/2010 fascicolo 11.4.5/61/2008, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 parte terza dalla Provincia di Bologna alla società HERA S.p.A. per gli scarichi di acque reflue originati dall'attività di produzione di acqua potabile svolta presso lo stabilimento denominato Centrale Acquedottistica di Val di Setta sito in comune di Sasso Marconi (BO) in via Setta n°4, con scadenza di validità il 08/04/2014;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione datata Prot.HERA n.44055 del 03/04/2013, in atti al PG N. 49267 del 04/04/2013 fascicolo 11.4.5/57/2013, presentata da Emidio Castelli, in qualità di Funzionario Responsabile Acquedotto delegato dalla società HERA S.p.A.;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot.n°

PGBO/2013/6696 del 17/05/2013 in atti al P.G.n° 76210 del 22/05/2013, vistata in data 31/03/2014 dal responsabile dell'U.O. A.U.A. e Scarichi della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che **Titolare dello scarico** è risultata essere la società **HERA S.p.A.** con sede Legale in Comune di Bologna Viale Berti Pichat n°2/4 e stabilimento “Centrale Acquedottistica Val di Setta” in Comune di Sasso Marconi (BO) in Via Setta n°4 (C.F. e P.IVA 04245520376);

VISTO l’art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

PG N. 62955 del 09/04/2010 fascicolo 11.4.5/61/2008

alla società **HERA S.p.A.**, nella persona del suo Legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico n. 1

Scarico, esistente nel Torrente Setta, costituito da acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne unitamente al rilascio di acque superficiali in eccesso rispetto a quelle inviate all’impianto di potabilizzazione.

Scarico n. 2

Scarico, esistente nel Torrente Setta, costituito da acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne.

Scarico n. 3

Scarico, esistente nel Fiume Reno, di acque reflue industriali costituite da unione delle acque reflue provenienti dal trattamento (ispessimento) dei

fanghi, dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e pretrattate con fosse biologiche e dalle acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne.

Condizioni generali

Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento non si ritiene necessario richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla D.G.R. 1053/2003, alla D.G.R. 286/2005 ed alla D.G.R. 1860/2006, in quanto la consolidata situazione impiantistica e strutturale dell'attività e dei sistemi per la raccolta e lo scarico delle acque non ha mai evidenziato particolari problematiche ambientali né causato situazioni di contaminazione delle acque dei corpi idrici ricettori.

CONFERMA

le prescrizioni riportate dal punto 1 al punto 6 della citata precedente autorizzazione allo scarico che il Titolare dello scarico è tenuto a conservare ed allegare al presente atto di rinnovo.

La presente autorizzazione è condizionata al parere favorevole ed alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate dall'ente gestore del corpo idrico ricettore (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno), presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità delle immissioni.

Il presente atto di rinnovo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, è **valido quattro anni dal 09/04/2014 e quindi ha scadenza in data 08/04/2018;**

Il Titolare dello scarico è tenuto a presentare in via telematica al S.U.A.P.,

competente per territorio, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n°59/2013, in quanto tale nuovo provvedimento ricomprende e sostituisce gli atti settoriali di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R.n°59/2013;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 465,50 di cui € 78,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 387,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

Della presente autorizzazione, pubblicata integralmente all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale, sarà data comunicazione in formato elettronico, a cura dell'U.O.A.U.A. e Scarichi, all'A.R.P.A. - Distretto Urbano ed alla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno.

Avverso tale provvedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi (allegato alla presente determina);
2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata con atto P.G.n° 62955/2010 del 09/04/2010 fascicolo 11.4.5/61/2008 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano gli scarichi autorizzati.

Bologna, data di redazione 01/04/2014

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Scarichi n.3, nel Fiume Reno, di acque reflue industriali costituito da unione acque originate dal processo produttivo, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento

Scarichi n.2, nel Torrente Setta, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne

Scarico n.1, nel Torrente Setta, costituito da acqua meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne e riacio di acque superficiali non inviate all'impianto di potabilizzazione.

**Area stabilimento
HERA SPA
Centrale Acquedottistica Val di Setta
Via Setta n°4
Comune di Sasso Marconi**

CTR 237031



Allegato n. 2
P.G. 53235

1/04/2010

Autorizzazione allo scarico
ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 63417/2005 del 10.03.2005 fascicolo 11.4.5/252/2003 rilasciata dalla Provincia di Bologna alla Società HERA S.p.A. per gli scarichi di acque reflue originate dall'attività di produzione di acqua potabile svolta presso lo stabilimento denominato Centrale Acquedottistica di Val di Setta, sito in comune di Sasso Marconi (BO) in via Setta n° 4, con scadenza di validità il 09.03.2009;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. 99438/2008 del 07.03.2008 fascicolo 11.4.5/61/2008, presentata da MAZZACURATI Fabrizio, in qualità di Legale Rappresentante della Società, titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dello stabilimento denominato HERA S.p.A. – Centrale Acquedottistica di Val di Setta, comprensiva della dichiarazione che gli scarichi non sono stati oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/99;

VISTO la comunicazione della Provincia di Bologna quale attestato di ricevimento domanda di rinnovo PG N. 99904/2008 del 07/03/2008;



VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'U.O. Acqua, in atti al PG N. 51018/2010 del 23/03/2010;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è la Società HERA S.p.A. con sede Legale in comune di Bologna (BO) in viale Carlo Berti Pichat n° 2/4 e stabilimento in comune di Sasso Marconi (BO) in via Setta n° 4 (C.F. e Partita I.V.A. 04245520376);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 63417/2005 del 10.03.2005 fascicolo 11.4.5/252/2003

ED AUTORIZZA

la Società HERA S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico n. 1

Scarico, esistente nel Torrente Setta, costituito da acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne unitamente al rilascio di acque superficiali in eccesso rispetto a quelle inviate all'impianto di potabilizzazione.

Scarico n. 2

Scarico, esistente nel Torrente Setta, costituito da acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne.

Scarico n. 3

Scarico, esistente nel Fiume Reno, di acque reflue industriali costituite da unione delle acque reflue provenienti dal trattamento (ispessimento) dei



fanghi, dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e pretrattate con fosse biologiche e dalle acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne.

Condizioni generali

Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento non si ritiene necessario richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla D.G.R. 1053/2003, alla D.G.R. 286/2005 ed alla D.G.R. 1860/2006, in quanto la consolidata situazione impiantistica e strutturale dell'attività e dei sistemi per la raccolta e lo scarico delle acque non ha mai evidenziato particolari problematiche ambientali né causato situazioni di contaminazione delle acque dei corpi idrici ricettori.

con le seguenti note e prescrizioni:

1. Le acque immesse nel Torrente Setta tramite il punto di scarico 1 devono avere caratteristiche qualitative non peggiori rispetto a quelle delle acque prelevate dallo stesso torrente attraverso l'opera di presa posta più a monte;
2. Lo scarico 2, costituito prevalentemente da acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne di transito e sosta veicoli, non è soggetto a particolari limiti di accettabilità ma al generale rispetto delle buone procedure gestionali (verifica periodica e manutenzione delle caditoie e delle condotte, pulizia/spazzatura periodica delle aree esterne, gestione rapida delle eventuali emergenze, ecc..) finalizzate a limitare il trascinarsi nel corpo



idrico ricettore di materiali e sostanze ad opera delle acque meteoriche;

3. Lo scarico 3 di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
 - Il pozzetto di ispezione e campionamento, realizzato sullo scarico n. 3, sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento, pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo
 - Gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;
5. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi Il Titolare degli scarichi ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte



le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;

La presente autorizzazione è condizionata al parere favorevole ed alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate dall'ente gestore del corpo idrico ricettore (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno), presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità dell'immissione.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Urbano ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 465,50 di cui € 78,00 quale



quota fissa per attività amministrativa ed € 387,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.


Il Dirigente del Servizio
Tutela e Sanzioni Ambientali
(Dott. Luigi Eudi Munari)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi;
2. Elaborato grafico Tavola n° 1/1, in scala 1:400, avente come oggetto "Planimetria reti di scolo acque meteoriche, reflue domestiche e di processo relativamente alla Centrale Acquedottistica Val di Setta", datata Marzo 2008.





Scarichi n.3, nel Fiume Reno, di acque reflue industriali costituito da unione acque originate dal processo produttivo, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento

Scarichi n.2, nel Torrente Setta, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne

Scarico n.1, nel Torrente Setta, costituito da acqua meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne e riaccio di acque superficiali non inviate all'impianto di potabilizzazione.

CTR 237031

Area stabilimento
HERA SPA
Centrale Acquedottistica Val di Setta
Via Setta n°4
Comune di Sasso Marconi





Allegato n. 2..... all'Autorizzazione
P.G. 0062955 del 9 APR. 2010

UBICAZIONE INTERVENTO: Prov.: **BOLOGNA**

Com.: **SASSO MARCONI**

Loc.: **via VAL SETTA, 4**

Committente:

HERA BOLOGNA s.r.l. socio unico Hera S.p.a.

data

Marzo 2008

Oggetto:

PLANIMETRIA RETI DI SCOLO ACQUE METEORICHE, REFLUE DOMESTICHE E DI PROCESSO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL SETTA

scala disegno

1:400

Elaborato:

DOMANDA DI RINNOVO DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI
ACQUE REFLUE, AI SENSI DEL D.LGS.
152/06 (PARTE TERZA) -L.R. 3/99

Elenco Tavole:

- STATO DI FATTO

tavola


1/1

Il Progettista:

Il Direttore dei Lavori:

Il Tecnico Rilevatore:

GHERARDI geom. **CLAUDIO**
P.tta C.Musi. **17/E - 40127**
Bologna (BO)



Autorizzazione Unica Ambientale

impianto "Centrale Val di Setta" HERA S.P.A. -
 via Setta n°4 – Comune di Sasso Marconi

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di potabilizzazione acque ed altri servizi svolta dalla società HERA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sasso Marconi, via Val di Setta n° 4, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

OFFICINE MECCANICHE

EMISSIONI DA CAPPE MOBILI DI ASPIRAZIONE E BANCO DI SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI DA TRATTAMENTI MECCANICI SUPERFICIALI DI PARTICOLARI METALLICI

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

TAGLIO A CALDO
 TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
 TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	

	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE DA LAVAGGIO PEZZI MECCANICI

- Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà acquisire preventiva autorizzazione per modifica sostanziale di impianto ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06.
- L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluyente	
	Solvente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note

EMISSIONI DA CAPPE DI ASPIRAZIONE DA VERNICIATURA

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione 1, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

EMISSIONI DA IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE E PREOZONIZZAZIONE EMISSIONI DA LAVORAZIONI MECCANICHE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera p) "Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi" e lettera a) "Lavorazioni meccaniche dei metalli con esclusione"

EMISSIONI DA GENERATORI ARIA CALDA E CALDAIE A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici nello stabilimento pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendo per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto le prese di campionamento delle emissioni per le quali sono fissati limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Città metropolitana di Bologna secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HERA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla Città metropolitana di Bologna e al Distretto territoriale di A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna.

Pratica Sinadoc n. 5102/2017

Documento redatto in data 07/04/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.